



Newsletter realizzata nell'ambito del Piano di interventi per l'associazionismo della Città metropolitana di Bologna

SETTEMBRE 2015

Fondi incassati per la partecipazione al 5 per mille e obbligo di rendicontazione

Le associazioni che hanno partecipato in qualità di beneficiarie all'istituto del 5 per mille e che hanno regolarmente comunicato le coordinate IBAN del proprio conto corrente, solitamente ricevono le somme nel secondo semestre dell'anno.

Negli ultimi anni, tale accredito avviene solitamente a distanza di due anni da quello di riferimento.

Se tutto ciò corrisponde al vero, nella seconda metà del 2014 le associazioni che hanno partecipato al 5 per mille dell'anno 2012 hanno incassato le somme spettanti.

È giunto pertanto il momento di procedere alla obbligatoria rendicontazione per l'utilizzo di tali fondi cui sono tenuti tutti gli enti che hanno incassato somme a titolo del 5 per mille indipendentemente dall'entità della somma percepita.

Tale obbligo di rendicontazione prevede che entro un anno dalla data di incasso delle somme a titolo di 5 per mille occorre procedere a una rendicontazione che espliciti in modo trasparente

l'utilizzo di tali somme e che tale rendicontazione venga accompagnata da una relazione illustrativa che chiarisca voce per voce del rendiconto l'effettivo utilizzo e la destinazione dei fondi.

L'ente che avesse percepito una somma superiore a € 20.000,00 è obbligato, entro 30 giorni dal termine di scadenza della rendicontazione, a inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tale rendiconto accompagnato dalla relazione illustrativa.

Il rendiconto con la relazione illustrativa e i relativi documenti contabili giustificativi di supporto devono essere conservati per almeno dieci anni presso la sede legale dell'ente. Se venisse conservato in luogo diverso dalla sede legale, occorre notificare tale luogo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La mancata rendicontazione nei tempi stabiliti come pure il mancato utilizzo delle somme incassate a titolo di 5 per mille entro un anno

dalla data di incasso prevede la restituzione delle somme percepite.

Le modalità e il modello di rendiconto sono ad oggi stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha provveduto a produrre lo schema di rendicontazione e delle Linee guida che, come recita il sito di tale ministero, *“chiariscono termini, modalità, ambito di competenza ed ogni altro onere a cui sono tenuti i soggetti beneficiari, nonché le sanzioni previste in caso di inadempimento.”*

Ad onor del vero, sono state preannunciate novità in tema di rendicontazione delle somme incassate a titolo di 5 per mille.

L'articolo 1 comma 154 della Legge di stabilità 2015, Legge del 23 dicembre 2014 n. 190, che ha stabilizzato l'istituto del 5 per mille ha stabilito che *“Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi.”*

L'apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto essere promulgato ad inizio marzo 2015, ma finora non si è avuto alcuna notizia in merito.

Di conseguenza, fino all'emanazione di tale atto, si farà riferimento a quanto previsto e predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali reperibile nel suo sito internet alla seguente link:

<http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/CinquePerMille/Pages/default.aspx>

Possono essere suggerite alcune procedure da adottare nella vita associativa per una gestione maggiormente trasparente dei fondi incassati a titolo di 5 per mille, in assenza di previsioni puntuali della norma di riferimento.

Alla notizia dell'incasso dei fondi del 5 per mille il consiglio direttivo dovrà fare una valutazione se la decisione della destinazione di tali fondi sia di competenza di tale organo associativo oppure di una assemblea dei soci.

L'entità della somma incassata e in particolare la sua incidenza in termini percentuali rispetto il volume usuale del bilancio annuale dell'associazione fornisce indicazioni sulla straordinarietà o meno di tale incasso e quindi l'opportunità di una preventiva delibera assembleare per il suo utilizzo.

A prescindere dall'entità, è comunque corretto informare la prima successiva assemblea dei soci che riceverà comunque tale notizia dalle voci di bilancio consuntivo.

Le regole sulla rendicontazione a titolo di 5 per mille non prevedono un'approvazione di tale rendiconto da parte dell'assemblea dei soci, pertanto la sua predisposizione sarà compito del consiglio direttivo e verrà sottoscritto dal presidente in qualità di legale rappresentante.

Verrà quindi convocato un consiglio direttivo entro un anno dalla data di incasso delle somme avente come punto all'ordine del giorno la predisposizione del rendiconto e della relazione illustrativa di accompagnamento delle somme del 5 per mille.

L'associazione che ha percepito una somma inferiore a € 20.000,00 non ha l'obbligo di inviare con raccomandata al Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali la rendicontazione dei fondi e quindi sarebbe opportuno dotare comunque di una forma di "data certa" l'avvenuta tempestiva predisposizione di tale obbligo di rendicontazione.

Dotare il prospetto di rendicontazione e l'allegata relazione illustrativa di data certa recandosi a tal fine presso un ufficio postale e richiedere l'apposizione di un timbro postale ai documenti per l'ottenimento appunto di data certa è un modo agevole e conveniente.

*Lo sportello di assistenza alle associazioni di promozione sociale è di nuovo attivo con appuntamenti settimanali, indicativamente il mercoledì o giovedì pomeriggio.
Per accedervi è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero 051/6598276 – 8609 o scrivendo a ufficio.terzosettore@cittametropolitana.bo.it.
L'assistenza è finalizzata a supportare le associazioni nella risoluzione di problematiche giuridiche, fiscali e contabili.*